

A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Viale Trastevere n. 76

00153 ROMA

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Capo Dipartimento per l'istruzione

c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Viale Trastevere n. 76

00153 ROMA

PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Al Direttore Generale per il personale scolastico

c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Viale Trastevere n. 76

00153 ROMA

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

e, p.c.

Ai Sottosegretari all'istruzione

c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Viale Trastevere n. 76

00153 ROMA

E-mail: segreteria.donghia@istruzione.it,

segreteria.reggi@istruzione.it,

segreteria.toccafondi@istruzione.it

Al Capo di Dipartimento per l'università

c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Viale Trastevere n. 76

00153 ROMA


E-mail: marco.mancini@miur.it

Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto
allo studio universitario

c/o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
P.le Kennedy n. 20

00144 ROMA

E-mail: daniele.livon@miur.it



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Verona, 12 settembre 2014

Oggetto: Istanza-denuncia di mancata definizione dei contingenti di personale della scuola da collocare in esonero parziale per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui all'art. 11 del DM 249/2010 e all'art. 1 comma 1 del Decreto 8 novembre 2011; richiesta di informazioni, denuncia di ritardi nell'attivazione del TFA II ciclo; richiesta di procedere tempestivamente all'emanazione degli atti mancanti.

Egr. Sig. Ministro,
Egr. Capo Dipartimento,
Egr. Direttore Generale,

- **premess**o che è stata disposta come previsto dal DM 10 settembre 2010, n. 249, l'attivazione del secondo ciclo di TFA, che sono già state sostenute dai candidati le prove preselettive, e che si deve procedere presso le università alle successive prove scritte e orali, dopo le quali si potrà procedere alle immatricolazioni nei rispettivi Atenei,


- **premess**o ancora che l'art.11 del D.M. 249/2010 citato, prevede l'utilizzo nel TFA di docenti della scuola in qualità di tutor coordinatori con esonero parziale dall'insegnamento;

- **considerato** che il Decreto 8 novembre 2011, all'art. 1 comma 1 dispone che:

“1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto e' stabilita: a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento; b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del succitato decreto;”

- **preso atto** che all'art. 3 comma 1 del Decreto interministeriale n. 548 del 7 luglio 2014, che disciplina le utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo, per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso le “Facoltà di scienze della formazione primaria”, espressamente si prevede quanto segue:

“1. Con successivo decreto sono emanate le disposizioni relative al contingente dei tutor coordinatori da assegnare al secondo ciclo di Tirocinio formativo attivo da attivare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

- **rilevato**, infine, che nel momento in cui si scrive non sono ancora stati emanati gli atti citati nelle suddette norme, relativamente ai tutor coordinatori da utilizzare nel TFA,

la scrivente associazione, quale parte cointeressata all'espletamento degli atti, in rappresentanza dei vincitori delle selezioni per tutor coordinatori nelle università italiane, e quale organizzazione interessata alla qualità dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti,

CHIEDE ALLE SS.VV. di ricevere informazioni (**A)**

su quali siano le ragioni dei ritardi nell'emanazione degli atti dispositivi per la determinazione del contingente di tutor coordinatori da assegnare in posizione di semiesonero con utilizzo presso le università.

Ciò soprattutto in considerazione sia del fatto che il Decreto 8 novembre 2011 prevede che il contingente sia determinato sulla base dei posti disponibili per il TFA, già disposti, su base regionale, con il D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 (Allegato A), sia del fatto che le università devono aver provveduto, nelle riunioni dei rispettivi Comitati regionali di coordinamento, alla suddivisione dei posti ateneo per ateneo.

In relazione a questo ultimo punto,

SI CHIEDE ALLE SS.VV. di ricevere informazioni (**B)**


su quali siano le ragioni del ritardo nel procedere all'emanazione degli atti previsti dall'art. 7, commi 4, 5, 6 del D.M. n.312 del 16 maggio 2014, dove si dispone:

“4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l'ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.

5. All'esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell'originaria domanda on line, l'Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.

6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell'intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l'accesso nell'Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la redistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la redistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto.”

Riteniamo infatti che vi siano ad oggi tutte le condizioni per procedere a definire le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possano indicare, con apposita integrazione alla



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

precedente domanda *on line*, l'Ateneo presso il quale intendano svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA; così come crediamo che gli stessi candidati, possano già indicare gli altri due ulteriori Atenei presso i quali eventualmente essere assegnati.


La mancata emanazione del decreto direttoriale impedisce, infatti, alle università di determinare il calendario delle prove scritte e orali e di attivare le iscrizioni al TFA, non potendosi così procedere con l'inizio dei percorsi. Ciò rappresenta un grave danno sulla tempistica del tirocinio e fa correre il serio rischio di dover comprimere l'esperienza del tirocinio nelle scuole in pochi mesi, con le conseguenze dannose, già a suo tempo denunciate nel "[Rapporto ANFIS sul TFA 2013](#)", sull'esperienza del primo ciclo di TFA e sul lavoro dei tutor coordinatori.

Con la presente istanza, che si sottopone alla SS.VV. dopo aver a lungo atteso l'emanazione degli atti qui richiamati, **si chiede di intervenire tempestivamente:**

1. con un pronunciamento del Ministero sull'avvenuto espletamento degli atti da parte di tutte le Università tenute alla trasmissione dei posti da mettere a disposizione del secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo, mediante l'inserimento nel RAD (o con procedura equivalente prevista dalle disposizioni vigenti); ovvero, nel caso si rilevino inadempienze da parte di Atenei tenuti a comunicare la propria disponibilità, **si proceda con opportuni atti che richiamino, entro una data fissata, all'adempimento dovuto;**

2. a emanare sia il "decreto direttoriale" previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, sia il "decreto" richiamato dal successivo comma 6, che fissi i termini e le modalità con cui debba avvenire la redistribuzione degli idonei a frequentare il TFA;

3. a emanare quanto più tempestivamente possibile, sulla base dei valori derivanti dall'inserimento delle disponibilità di cui al punto 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto previsto dall'art. 1 c.1 del DM 8 novembre 2011, che definisca i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 [...] e all'art. 9, comma 4 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per disporre l'utilizzo dei tutor coordinatori presso le università, così come è già avvenuto per i tutor coordinatori e tutor organizzatori della scuola primaria e dell'infanzia, in tal modo permettendo agli Uffici scolastici competenti per territorio, di accogliere le richieste di utilizzo che le università indirizzeranno loro per ottenere le utilizzazioni.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

In attesa di un cortese riscontro in particolare sulle **richieste di informazioni di cui ai punti A e B** e nella speranza di ricevere riscontro alle **richieste di intervento di cui ai punti 1., 2., e 3.**, della presente istanza, porgiamo distinti saluti



Prof. Riccardo Scaglioni
Presidente A.N.F.I.S.